

**Al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, la Sicilia, la Sardegna e il Veneto,**

**TRASMESSA VIA PEC**

All'indirizzo censito nel registro denominato "INDICE PA" archivio ufficiale degli Enti pubblici e dei Gestori di pubblici servizi  
[drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)  
[drer@postacert.istruzione.it](mailto:drer@postacert.istruzione.it)  
[drlo@postacert.istruzione.it](mailto:drlo@postacert.istruzione.it)  
[drma@postacert.istruzione.it](mailto:drma@postacert.istruzione.it)  
[drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it)  
[drsa@postacert.istruzione.it](mailto:drsa@postacert.istruzione.it)  
[drve@postacert.istruzione.it](mailto:drve@postacert.istruzione.it)

**OGGETTO: PUBBLICAZIONE PUBBLICI PROCLAMI IN ESECUZIONE  
DELL'ORDINANZA DEL TAR LAZIO N. 6586/2019 DEL 11.10.2019**

\*\*\*\*\*

Lo scrivente Avv. Salvatore Russo, in nome e per conto dei ricorrenti AMBU Rita + altri, rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso TAR Lazio R.G. n. 8175/2019 ed elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9 presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo; promossa contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** la Campania, l'Emilia Romagna, la Lombardia, le Marche, la Sicilia, la Sardegna e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Cagliari, Caserta, Macerata, Mantova, Napoli, Nuoro, Oristano, Ravenna e Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

**PREMESSO CHE**

Secondo l'ordinanza sopra indicata n. 6586/2019 del 11.10.2019, **il TAR Lazio ha affermato "la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio;**

## CONSIDERATO CHE

L'ordinanza richiamata n. 836/2019, ivi allegata, ha stabilito che:

*“Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:*

*a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:*

*1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

*2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*

*3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*

*4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate;*

*5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

*6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

*b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

*a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:*

*c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*

*d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi*

*L'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

L'ordinanza richiamata ha anche previsto che le pubblicazioni ed adempimenti debbano essere eseguite entro **termini perentori** (Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento).

\* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato, lo scrivente Avv. Salvatore Russo in nome e per conto dei propri assistiti interessati dall'azione legale di cui in premessa,

#### **CHIEDE**

- **AGLI UFFICI SCOLASTICI IN EPIGRAFE, di eseguire immediatamente l'allegata ordinanza e nello specifico provvedano a:**

**A) pubblicare** sui propri siti istituzionali il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza e gli ulteriori documenti (come da file zip allegato), in un'apposita sezione del sito denominata "**atti di notifica**";

**B) inserire**, in calce alla pubblicazione di cui al punto A), **un avviso** contenente quanto di seguito riportato:

1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, sezione Terza Bis, numero 6586/2019 del 11.10.2019;
2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

**C) non rimuovere** dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso

quello di cui al precedente punto);

**D) rilasciare alla parte ricorrente un attestato**, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; attestato da inviare all'indirizzo PEC [salvatorerusso@legalmail.it](mailto:salvatorerusso@legalmail.it);

**E) curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica"**, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

\*\*\*\*\*

Roma, 12.10.2019

*Avv. Salvatore Russo*

Si allega file zip contenente:

- Avviso di notifica;
- Ordinanza n. 6586/2019 del 11.10.2019;
- Elenco completo dei controinteressati;
- Ricorso introduttivo;
- Motivi Aggiunti;
- Ordinanza n. 836/2019 del 6 Febbraio 2019.